COMUNE DI MONTALTO DORA

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MICRO NIDO COMUNALE DI MONTALTO DORA ED EVENTUALE SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO PER SCUOLA DELL'INFANZIA

PERIODO dal 26 febbraio 2018 al 10 agosto 2020

CAPITOLATO SPECIALE

CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MICRO NIDO COMUNALE DI MONTALTO DORA ED EVENTUALE SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO PER SCUOLA DELL'INFANZIA

Art. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento in concessione, ad idoneo soggetto, della gestione del servizio di MICRO NIDO comunale ed eventuali servizi aggiuntivi e/o accessori, proposti direttamente, anche in sede di gara, per rispondere a diversificati bisogni delle famiglie, da attuarsi secondo gli obiettivi indicati al successivo art. 6, purché compatibili con le caratteristiche tecnico/funzionali dell'immobile.

Il Concessionario potrà erogare nella struttura i servizi aggiuntivi, quali pre e post orario, centri estivi e aperture straordinarie nei periodi di sospensione dell'attività, organizzazione di feste, laboratori, ecc..

E' da ritenersi servizio aggiuntivo anche il centro estivo per la scuola dell'infanzia (di seguito C.E.).

Qualora si rendesse necessario attivare il servizio di C.E. il Comune metterà a disposizione del Concessionario una sezione dell'attigua Scuola dell'Infanzia

Tali servizi aggiuntivi non dovranno interferire con il normale funzionamento della struttura.

I costi dei servizi aggiuntivi proposti saranno interamente a carico degli utenti che intendono usufruirne.

La concessione avverrà nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa, nonché nel rispetto di quanto disciplinato dal presente capitolato.

Il Nido è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia e dovrà pertanto essere espletato nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale.

Il micro nido è ubicato presso uno stabile di proprietà comunale, posto in via Ivrea n. 101, idoneo ad ospitare fino a un massimo di 24 bambini.

L'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature di proprietà comunale, vengono concessi in comodato per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano.

Il concessionario dovrà garantire l'efficienza e il funzionamento del micro nido, con le rette stabilite dalla Giunta Comunale, nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio.

Sarà cura del concessionario tenere aggiornato il Comune sul flusso di utenti e relazionare semestralmente sull'andamento del servizio, nonché presentare all'inizio dell'anno scolastico il calendario delle attività.

Prima dell'inizio della gestione in concessione sarà redatto analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile e dei beni mobili, in contraddittorio tra le parti.

Alla scadenza il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità. Sarà a carico del concessionario la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnatogli dall'Ente, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

Gli eventuali danni ai beni mobili e gli eventuali ammanchi di beni, dovuti ad un uso improprio, dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il termine l'Amministrazione Comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

Art. 2 DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di 2 anni, 5 mesi e 13 giorni decorrenti dal 26 febbraio 2018 al 10 agosto 2020.

Qualora allo scadere del termine naturale previsto per il contratto, l'Amministrazione Comunale non avesse ancora provveduto ad aggiudicare i servizi educativi per il periodo successivo, l'impresa aggiudicataria sarà obbligata a continuarlo per un periodo non superiore a sei mesi, alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza. L'importo della proroga, pari a € 52.030,00 è computato per la determinazione del valore globale del contratto.

L'importo stimato della concessione per tale durata, compresa l'eventuale proroga di mesi 6, è di € 312.180,00 IVA esclusa, derivante dalle rette scolastiche a cui si aggiunge il contributo del valore massimo di € 60.000,00, previsto dall'Amministrazione Comunale al fine di "consentire il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare", qualora necessario.

Gli oneri per la sicurezza sono stimati pari a euro 3.290,00 IVA esclusa, come previsto dal DUVRI predisposto ai sensi D.lgs 81/2008 e s.m. e i. e sono a carico del Concessionario; pertanto non vengono computati nel valore della concessione.

Il valore complessivo della concessione è quindi pari a € 372.180,00 IVA esclusa.

Art. 3 STANDARD MINIMI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

Gli standard minimi di qualità sono quelli riportati nel presente Capitolato. Tali standard sono da considerarsi minimi; essi vanno rispettati in quanto definiscono il livello di qualità e garanzia richiesti dall'Ente.

Pertanto l'Impresa può presentare in fase di offerta proposte migliorative, che saranno oggetto di specifica valutazione, che non potranno comunque abbassare il livello degli standard minimi indicati.

Art. 4 SOPRALLUOGHI

L'impresa partecipante potrà recarsi preventivamente a visitare ed esaminare attentamente i locali del nido, gli arredi ed i giochi, nonché tutte le circostanze e condizioni dei luoghi in quanto influenti sui servizi oggetto dell'affidamento. Il sopralluogo è consigliato ma facoltativo.

Tali sopralluoghi devono essere concordati tra le parti, le quali devono redigere relativi verbali di visita firmati da tutti gli incaricati referenti per le Aziende e per il Comune.

I sopralluoghi saranno effettuati in orari da concordare con il Comune.

Durante i sopralluoghi non è consentito effettuare fotografie e/o riprese con telecamere.

Le richieste inerenti il sopralluogo dovranno invece essere inviate all'indirizzo: **montaltodora@postemailcertificata.it**

Art. 5 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Concedente si impegna a custodire e non diffondere eventuali informazioni di cui possa venire in possesso, secondo le regole previste dal D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6 TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO

Il Nido è un servizio educativo per i bambini e le bambine da 6 mesi a 3 anni di età. E' un luogo di vita quotidiana, di gioco e di apprendimento attivo, di esperienze e relazioni ricche e significative. Fornisce una risposta ai bisogni della famiglia che viene affiancata e sostenuta nell'educazione dei figli. Fornisce risposte valide ed efficaci a multiformi e complesse esigenze delle famiglie, realizzando un corretto rapporto tra il bisogno sociale e i bisogni educativi e

formativi del bambino. Il micro nido favorisce la continuità educativa con le famiglie e gli altri servizi rivolti all'infanzia.
Il servizio educativo e sociale per la prima infanzia richiesto al Concessionario comprende:

a) la raccolta delle domande e l'assegnazione dei posti garantendo la priorità ai residenti nel Comune di Montalto Dora, la gestione della graduatoria, i ritiri e le sostituzioni. In caso di posti disponibili possono essere accolti bambini provenienti da altri Comuni.
b) la riscossione delle rette di frequenza stabilite dal Comune; il concessionario dovrà presentare, al 28 febbraio e 30 agosto di ogni anno, un bilancio analitico delle entrate ed uscite verificatesi nell'anno scolastico, relativamente al servizio oggetto della presente concessione.
c) il servizio educativo di micro nido ed eventuali servizi aggiuntivi e/o accessori, nel rispetto della normativa vigente e del progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara
d) la cura e l'igiene personale del bambino
e) il servizio di igiene e pulizia dei locali, dei mobili, suppellettili e attrezzature, nonché del materiale pedagogico, nel rispetto della normativa vigente
f) il servizio di lavanderia, per la biancheria dei letti, e di tutta quella di uso quotidiano al nido
g) la fornitura delle attrezzature, del materiale didattico, e di tutto il materiale necessario a garantire l'igiene dell'ambiente, i pannolini, le telerie da tavola e da letto e stoviglie. Tutto il materiale fornito dovrà rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza

Inserimento

Vista l'età e le caratteristiche prettamente pedagogiche del servizio, verrà destinata particolare cura all'ambientamento e inserimento del bambino.
Nel primo periodo l'educatrice instaurerà un rapporto individualizzato in modo che il bambino si abitui gradatamente al nuovo ambiente e alla nuova figura di riferimento.

Personale

Il concessionario espleta il servizio in oggetto mediante personale educativo ed ausiliario, in possesso dei titoli di studio e preparazione professionale, secondo quanto stabilito dal capitolato, dalla normativa vigente e dall'offerta tecnica.

Il personale addetto al micro nido comprende le seguenti figure professionali:

• **Il coordinatore**, che ha la funzione di tenere i contatti con l'Amministrazione Comunale e di provvedere al coordinamento del personale educativo e ausiliario presente nella struttura.

• **Gli educatori**, che sono operatori dotati di specifica preparazione professionale certificata da idoneo titolo di studio, che operano per il raggiungimento degli obiettivi di armonico sviluppo psicofisico di socializzazione del bambino, nonché di integrazione dell'azione educativa della famiglia. Ad essi competono anche le operazioni di igiene e pulizia del bambino, nonché la somministrazione del pasto.

- Il Coordinatore deve essere in possesso di diploma di laurea specifica ad indirizzo socio pedagogico o socio psicologico o dell'attestato rilasciato a seguito del corso regionale di coordinatore pedagogico;
- il Personale educativo impiegato deve essere in possesso di esperienza lavorativa di almeno anni 2 presso asili nido e deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:
  a) diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo)
  b) diploma di maestra di scuola d'infanzia (fino ad esaurimento del titolo)
  c) diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo)
  d) diploma di liceo con indirizzo psico pedagogico;
  e) diploma di vigilatrice d'infanzia, nel rispetto delle norme di cui alla L.R. 15.01.1973 n. 3 e s.m.i.
  f) attestato di educatore per la prima infanzia
  g) diploma di laurea in scienze dell'educazione indirizzo scolastico

h) nonché di diploma di scuola superiore purché completato con diplomi e/o lauree riferiti all'area
infantile (ambito psicologico, pedagogico).

Detti operatori devono essere coadiuvati da personale ausiliario, presente prevalentemente durante le ore di apertura dell'asilo:

• **Gli ausiliari** addetti ai servizi sono operatori dotati di specifica preparazione professionale che garantiscono le operazioni di pulizia e sanificazione generale degli ambienti e delle attrezzature, in base al numero dei bambini iscritti ed in relazione al grado di razionalizzazione dei servizi, e devono aver conseguito la licenza della scuola dell'obbligo.

Il personale addetto dovrà essere o socio - lavoratore oppure alle dipendenze della ditta appaltatrice a seguito di contratto di lavoro, sollevando la stazione appaltante da ogni obbligo e responsabilità.

Il rapporto numerico medio tra le figure educative e i bambini deve essere tale da garantire nell'orario di apertura del servizio il rapporto di 1 figura educativa ogni 8 bambini. Nel caso in cui il Micro Nido ospiti una sezione destinata ad almeno 4 bambini lattanti, occorre avere una figura educativa appositamente dedicata a tale sezione, in aggiunta a quelle già presenti per l'intero servizio. Il concessionario si impegna ad adeguare lo standard di personale sopra descritto in presenza di nuove norme regionali e/o statali, nonché in presenza di minori portatori di handicap.

Il concessionario si impegna, altresì, a garantire la continuità lavorativa del servizio, prevedendo che l'organico del personale educativo venga mantenuto stabile nell'anno scolastico.

In casi di forza maggiore, cioè per malattia o gravidanza degli operatori, il Concessionario deve provvedere alla loro sostituzione immediata con personale idoneo in possesso degli stessi requisiti.

Prima dell'avvio del servizio, il Concessionario invia nota scritta all'Amministrazione Comunale con l'elenco dettagliato del personale, specificando nello stesso i dati anagrafici, i titoli di studio e di servizio di ogni singolo operatore ed è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco, sia provvisoria che definitiva.

Tutto il personale impiegato nell'affidamento dovrà avere regolare rapporto di lavoro con il concessionario ed essere assicurato secondo le vigenti disposizioni legislative. A tal fine, il concessionario rilascia una dichiarazione nella quale attesta che il personale impiegato nel servizio è assicurato per gli infortuni sul lavoro, a norma di legge.

Il Concessionario deve essere in grado di presentare i progetti formativi per la presenza di eventuali tirocinanti e concordarne l'ingresso con il Comune. Gli stessi possono affiancare e non sostituire in alcun modo gli operatori.

Il concessionario si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di C.C.N.L. applicabili al proprio settore (applicazione del CCNL parte economica, normativa e previdenziale sottoscritto dalle parti maggiormente rappresentative a livello nazionale) e osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare dovrà comunicare al concedente il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione e dovrà dichiarare, a firma del legale rappresentante, di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sul lavoro.

L'aggiudicatario è garante della idoneità fisica e sanitaria dei propri dipendenti attestata secondo le disposizioni di legge e del mantenimento di tale requisito nel tempo.

L'aggiudicatario si impegna a fornire personale avente i requisiti ed i titoli presentati in sede di offerta per tutta la durata dell'affidamento nonché all'osservanza del monte ore presentato in sede di offerta.

Trattandosi di servizi ad alta intensità di manodopera, con riferimento all'art. 50 del Dlgs n. 50 del 2016, è richiesta l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui

all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Al fine di garantire la continuità del servizio e dei livelli di occupazione, il concessionario dovrà prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze del concessionario uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal nuovo concessionario.
E' fatto assoluto divieto al concessionario di subappaltare il servizio oggetto della concessione o parte di questo e/o cedere il contratto.

Aggiornamento del personale

Sarà cura del concessionario, far partecipare a sue spese il personale, alle attività d'aggiornamento che assicurino la formazione permanente dello stesso.

Calendario e orario

Il servizio funzionerà cinque giorni alla settimana, articolato sulle fasce orarie di cui al successivo art. 15.
Nel mese di agosto il servizio resterà chiuso, per sospensione servizio mensa.
Il calendario scolastico sarà fissato annualmente in accordo con il Concedente.
Il Concessionario potrà estendere l'attività anche ad orari diversi attivando i servizi aggiuntivi e/o accessori eventualmente offerti in sede di gara, in favore delle famiglie che ne facciano specifica richiesta.

Art. 7 PIANO DI EVACUAZIONE

L'Impresa che risulterà aggiudicataria entro trenta giorni dall'avvenuta aggiudicazione deve predisporre un piano di allontanamento repentino dai centri di pericolo nell'eventualità di incidenti casuali quali terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti.
A tal fine l'Impresa dovrà effettuare una mappatura dei locali con un piano prestabilito e verificato di fuga nel massimo della sicurezza dal luogo dell'incidente, certificando gli avvenuti addestramenti. Copia di tale documento deve essere tempestivamente trasmessa al Concedente

Art. 8 OBBLIGAZIONI DEL COMUNE

Il Comune assume a proprio carico i seguenti oneri:
- la copertura assicurativa dell'immobile da incendio e furto dei beni mobili comunali
- Il costo della fornitura dei pasti confezionati nella cucina attigua ai locali in cui si espleta il servizio oggetto di concessione
- i consumi per fornitura di acqua potabile
- I costi relativi all'utenza telefonica, energia elettrica, e di riscaldamento
- la tariffa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi e della piccola manutenzione (art.1609 c.c.)
- la manutenzione dell'area verde esterna (sfalcio, potatura, piantumazione, etc.)
- la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne

Art. 9 OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a gestire il servizio con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative e del Progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara.
Sono a carico del Concessionario:
- Il costo del personale
- Il costo del materiale didattico, compreso quello specifico per handicap; cancelleria e materiali da ufficio; materiale sanitario per l'igiene dei bambini e di pronto soccorso, materiali igienici e di pulizia locali; biancheria da mensa, e per la sezione in caso di necessità, eventualmente da integrare o sostituire; vestiario per il personale.
- La sostituzione di tutti i beni mobili in uso lesionati o divenuti inservibili.

- La pulizia e il riordino di tutti i locali in uso e delle aree esterne con relativa sabbiera, in accordo con il personale comunale.
- Utilizzare la denominazione "Asilo Nido di Montalto Dora"

Art. 10 ASSICURAZIONE

II Concessionario si assume ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio e risponderà direttamente dei danni causati alle persone e alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio stesso, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa, o di altri compensi da parte dell'Amministrazione Comunale.
Prima dell'avvio del Servizio, il concessionario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa, per la copertura dei seguenti rischi:
Polizza di responsabilità civile:
R.C.T. massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00.=
R.C.O. massimale unico non inferiore a € 2.500.000,00.=
La polizza dovrà esplicitamente prevedere, nel novero dei terzi, i bambini frequentanti la sezione.

Art. 11 GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA E GARANZIE DEFINITIVE

L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% dell'importo biennale, da prestarsi nelle forme previste dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
La garanzia definitiva è fissata in misura del 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del D.L.gs. 50/2016, con le caratteristiche e le modalità ivi descritte.
Si rimanda al disciplinare di gara per ulteriori precisazioni.

Art. 12 SPESE INERENTI ALLA GARA ED AL CONTRATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico del concessionario ivi compresi i diritti di segreteria, gli oneri fiscali presenti e futuri quali l'imposta di bollo, la tassa di registro ecc. Nessun compenso è dovuto, dal Concedente, per la formulazione del progetto d'offerta.

Art. 13 RIFIUTI

I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti e convogliati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata. E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, wc, ecc.).
Le spese per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti sono a carico del Comune.

Art. 14 CONTROLLI

Il concedente si riserva il diritto di controllare che il servizio sia conforme alle caratteristiche previste dal precedente art. 6. II concessionario dovrà pertanto prestarsi a quelle visite e rilievi che gli incaricati ufficialmente designati dal concedente dovessero compiere per l'esercizio di tali controlli, con modalità da concordarsi per non interferire nelle attività educative.
II concessionario si impegna a costituire un Comitato di gestione così come previsto dall'art. 11 della L. R. 15.01.1973 n. 3 che avrà il compito di formulare proposte ed esprimere pareri su ogni aspetto gestionale ed amministrativo del MICRO NIDO.

Art. 15 CORRISPETTIVO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO

Spetta al concessionario la retta, per fasce orarie, per utente, determinata dalla Giunta Comunale, per allievi residenti e non, con gli importi seguenti:

	ORARIO	RETTA MINIMA	RETTA MASSIMA	RETTA 2° FIGLIO FREQUENTANTE
PART TIME 5gg	ore 7.30 – 13.30	€ 173	€ 350	€ 175

TEMPO PIENO	ore 7.30 – 17.00	€ 200	€ 430	€ 215
POST ASILO	ore 17.00 – 18.00	€ 20	€ 20	€ 20
PART TIME VERTICALE 3gg	ore 7.30 – 17.00	€147	€ 295	€ 148

- Gli importi indicati sono IVA esclusa.
- La retta mensile dovrà essere versata direttamente al gestore secondo le modalità dallo stesso indicate
- La richiesta di eventuale riduzione, per allievi residenti, dovrà essere presentata all'Ufficio Scuole, il Comune integrerà la retta dovuta al concessionario.
- E' previsto il rimborso delle assenze unicamente dopo un periodo continuativo di 15 giorni lavorativi, nella misura del 15% della retta.
- Per eventuali servizi aggiuntivi richiesti dalla famiglia gli importi saranno determinati dal gestore e direttamente allo stesso corrisposti

Spetterà inoltre la retta per l'eventuale Centro Estivo e per gli eventuali servizi aggiuntivi e/o accessori, definiti in sede di gara.
II Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al concessionario.
Eventuali contributi da Enti pubblici per la gestione del Nido o per la manutenzione o adeguamento del fabbricato, spettano esclusivamente al Comune concedente; quelli da privati, competono al Concessionario, salvo diversa destinazione indicata dal privato erogatore.
Poiché al concessionario viene imposto di praticare nei confronti degli utenti rette non autodeterminate, che potrebbero rivelarsi "prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa", al fine di "consentire il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare" è fissato un contributo comunale per la gestione del servizio, da quantificarsi a consuntivo al termine di ciascun anno solare, fino alla concorrenza massima dell'importo di € 20.000,00 per anno scolastico (undici mesi di apertura del servizio). Tale contributo verrà calcolato ed erogato annualmente, entro il 30 settembre di ogni anno a fronte della presentazione di rendiconto analitico delle entrate e delle spese da presentarsi con cadenza semestrale (entro il 28 febbraio e 31 agosto di ciascun anno).
Qualora non fosse necessario l'intero importo per garantire l'equilibrio economico-finanziario, la somma erogata sarà ridotta di conseguenza.
La stazione appaltante non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti alla ditta concessionaria.

Art. 16 PAGAMENTO DEL CANONE
Il canone della Concessione decorrerà dalla effettiva consegna dell'immobile, vale a dire dal 26 febbraio 2018.
Il pagamento del canone annuo avverrà interamente in unica soluzione, entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 17 PENALI
Qualora il concessionario non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi le disposizioni del capitolato, l'Amministrazione Comunale applicherà le seguenti penalità, restando salva l'eventuale azione per il risarcimento del danno, nel caso in cui si verifichino i presupposti:
1 . € 80,00 all'ora (o frazione di ora) per inosservanza degli orari di apertura del servizio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
2. € 500,00 al giorno per inosservanza del calendario di apertura dei servizi; (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto).

3. €. 500,00 per ogni comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto o sconveniente, o, comunque il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. La non sostituzione del personale, entro 10 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione del contratto.
4. € 1.000,00 per condizioni igieniche carenti attestate dagli organismi preposti al controllo o incaricati dal Comune; (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto).
5. € 500,00 per ogni giorno di utilizzo di ciascuna figura professionale con requisiti o titoli difformi da quanto previsto dalla vigente legislazione, con l'obbligo dell'immediata sostituzione del personale (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto).
6) € 200,00 per ogni unità mancante e per ogni giorno di inadempienza nel caso di numero personale assegnato non rispondente a quanto offerto in sede di gara o richiesto nel Capitolato Speciale.
7) € 50 per ogni ora di formazione del personale, prevista in sede di gara e non effettuata.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione di addebito mediante lettera notificata o a mezzo di Racc. A/R, alla quale il Concessionario potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 10 gg. dal ricevimento della stessa.
Se entro 10 giorni dalla data delle comunicazioni l'aggiudicatario non fornirà alcuna controdeduzione, considerata sufficiente a giustificare l'inadempimento, l'Amministrazione Comunale applicherà le penali del presente articolo.
L'applicazione della penale verrà fatta, sentita l'apposita Commissione, previa adozione di provvedimento scritto del Responsabile del Servizio, adeguatamente motivato Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera racc. A/R; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione.
E' altresì a carico del Concessionario il pagamento di qualsiasi somma a titolo di sanzione amministrativa comminata dagli organi di controllo competenti.

Art. 18 DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

II concedente intenderà la presente concessione senz'altro decaduta in caso di scioglimento, cessazione o fallimento del concessionario.
Nel caso il Concessionario non rispettasse le clausole del presente capitolato o i parametri del progetto educativo ed organizzativo dallo stesso presentato, il Concedente lo diffiderà per iscritto mediante lettera notificata, o a mezzo di raccomandata con ricevimento di ritorno, con invito ad eliminare l'inadempimento entro breve termine e a presentare contemporaneamente le sue giustificazioni. Qualora le stesse non siano ritenute sufficienti a giustificare l'inadempimento, il contratto si dovrà ritenere risolto.
Nel caso le inadempienze proseguissero oltre il termine assegnato, l'Amministrazione Comunale avrà titolo per risolvere il rapporto con un preavviso, comunicato nelle stesse forme, di venti giorni.

Alla scadenza il Comune rientrerà nella detenzione dei propri beni mobili ed immobili e nella gestione del Servizio.
Nel caso il Concessionario non si presentasse alla redazione del verbale di riconsegna, vi provvederà il Comune, a mezzo di un proprio tecnico assistito da due testimoni di sua scelta.
Il verbale così redatto sarà notificato o inviato a mezzo di Racc. A/R al Concessionario; le somme per la riparazione dei guasti all'immobile, ai beni mobili e agli impianti e per le cose mancanti, valutate dal verbale di riconsegna, s'intendono accettate se non contestate entro il termine di venti giorni dal ricevimento del verbale. Le somme a debito devono essere versate alla cassa comunale entro venti giorni: in caso d'inadempimento il Comune si rivarrà sulla cauzione.

E’ facoltà del Comune di Montalto Dora risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
a - in caso di sospensione del servizio per causa non dipendente da forza maggiore debitamente comprovata;
b - in caso di gravi e per tre volte reiterate infrazioni alle norme di legge e al presente capitolato, regolarmente contestate;
c - concessione in subaffidamento, totale e/o parziale dei servizi, cessione del contratto;
d - inosservanza dell’art.3 legge 136/2010 e s.m.i.
Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l’Impresa incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento del danno per le circostanze che possono verificarsi.

Art. 19 DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO
Qualora il Concessionario intendesse disdire il contratto prima della scadenza naturale dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il Concedente si riserva di trattenere, a titolo di penale, l'intero deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti dall'assegnazione del servizio ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni.
In questo caso nulla è dovuto al Concessionario per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.
Nel caso di disdetta del contratto, sarà dato preavviso alla parte interessata almeno 6 mesi prima della scadenza, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 20 FORO DI COMPETENZA E RICORSI
Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Ivrea.

Art. 21 IMMOBILI
Il Concedente mette a disposizione, i locali e gli impianti, nello stabile di via Ivrea 101, individuati nella planimetria di cui all’allegato n.1 al presente capitolato. L'Impresa si impegna a mantenere in buono stato i locali, a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni ai locali, nonché agli impianti tutti, senza previa autorizzazione del Concedente.

Art. 22 DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO
L'Impresa, per se ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente sin d'ora e per tutta la durata dell'affidamento a non mutare mai, a pena di risoluzione del contratto, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d'uso dei locali ad essa affidati, tranne diversa disposizione del Concedente e nei limiti indicati dallo stesso.

Art. 23 RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 24 DOMICILIO
Le parti eleggono domicilio speciale presso il Comune di Montalto Dora.

Art. 25 ALLEGATI
1. Planimetria dei locali in Concessione